



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 128 del 10/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 25 DEL 20/02/202. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci** del mese di **giugno** alle ore **11:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 25 DEL 20/02/2026. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata integralmente, nelle premesse e nel disposto, l'Ordinanza dirigenziale n. 25 del 20/02/2026 avente a oggetto la demolizione di un immobile ubicato in loc Bigazzino;

Dato atto che tale ordinanza veniva disposta nei confronti di una compagine di eredi pro-indiviso dei beni oggetto dell'Ordinanza;

Accertato che, con note dell'08/06/2026 prott. 11912-11914-11916-11917 veniva notificato al Comune di San Gimignano, al Sindaco, al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il territorio, alla Comandante della Polizia Municipale da parte del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato:

- *“Per l'annullamento*

- *dell'ordinanza dirigenziale n. 25 del 20.2.2026, adottata dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio ingegnere Valentina Perrone, in toto o in parte qua;*

- *della comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 del 7.10.2025 di avvio del procedimento sanzionatorio, adottata dal responsabile del procedimento architetto Samuele Tornesi, in toto o in parte qua;*

- *della nota del 27.2.2026, adottata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;*

- *Per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempiuto serbato*

- *sulla connessa istanza di rivalutazione dell'efficacia dell'ordinanza 25/2026, avanzata il 24.3.2026;*

- *sulla connessa richiesta di informazioni in ordine all'esecuzione dell'ordinanza 25/2026, avanzata il 27.3.2026;*

- *sulla connessa diffida ad esercitare i poteri di vigilanza riguardo agli abusivi fabbricati circostanti anche di proprietà del Comune di San Gimignano, avanzata il 24.3.2026;*

Per la condanna del Comune di San Gimignano al pagamento del compenso e delle spese del giudizio, per il caso in cui vi sia opposizione alla trattazione giustiziale e il ricorso sia trasposto al T.A.R. per la Toscana.”

Ritenuto che sussistano validi motivi per resistere al ricorso e sostenere le proprie ragioni a sostegno della legittimità degli atti dell'Amministrazione sopra indicati e comunque dell'operato dell'Ente;

Richiamato l'articolo 10, comma 1 del d.p.r. numero 1199/1971, ai sensi del quale “*i controinteressati (inclusa l'amministrazione cui appartiene l'organo che ha emanato l'atto impugnato), entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale ...*”;

Ritenuto fin da ora di autorizzare la trasposizione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana del giudizio, attesa la maggiore garanzia di difesa per l'Ente in sede

giurisdizionale;

Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;

Dato atto che dal 01/07/2023 è in vigore il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, il quale disciplina gli incarichi legali all'art. 56, classificando i servizi di patrocinio e consulenza legale specifica come "contratti esclusi" dagli obblighi di evidenza pubblica; Richiamato l'art. 13 comma 2 e in particolare il comma 4, che stabilisce che, anche nel caso di contratti esclusi dal Codice, l'affidamento tiene conto dei principi di cui all'art. 1 (principio del risultato), art. 2 (principio della fiducia) e art. 3 (principio dell'accesso al mercato);

Dato atto che, per recente giurisprudenza, la suddetta "esclusione" riguarda l'applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica ma non elide al tempo stesso la natura "pubblica" del contratto di appalto che deve essere concluso con un professionista;

Ritenuto pertanto di rinviare ad apposito atto del dirigente del Settore competente l'affidamento del servizio legale di rappresentanza di questo Ente innanzi al giudice amministrativo e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di resistere al ricorso straordinario del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11;
2. di autorizzare fin da ora la trasposizione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana del ricorso, ex art. 10 dpr 1099/71, attesa la maggiore garanzia di difesa per l'Ente in sede giurisdizionale;
3. di autorizzare il Sindaco a resistere al ricorso straordinario e nel giudizio dinanzi al TAR conseguente all'opposizione ex art. 10 cit. dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio;
4. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi per il Territorio e LL.PP all'individuazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023, di un legale per la difesa in giudizio;
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO